



PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ADESIONE
ALLA "RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI PER IL PAESAGGIO"

Tra

La Regione del Veneto, C.F. _____, qui rappresentata dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

e

Il (*denominazione ente*), C.F. _____, ente capofila, qui rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede del (*denominazione ente*), via _____;

Premesso che

L'Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

La Convenzione definisce il paesaggio come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni", coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L'Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l'azione sul paesaggio: si propone come spazio d'incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Regione ha istituito con l'art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la "formazione" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l'attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.

Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Rete regionale

La Rete degli Osservatori del paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete è composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento "*10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio*", presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.

Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.

Fanno parte della Rete anche gli Osservatori sperimentali locali già attivati, a seguito della sottoscrizione di protocolli d'intesa, di cui alle D.G.R. n. 1788 del 8.11.2011 e n. 826 del 15.5.2012.

Al termine del periodo di sperimentazione, l'Osservatorio locale dovrà, per continuare la propria attività all'interno della rete regionale, sottoscrivere il protocollo d'intesa per l'adesione alla "Rete Regionale degli Osservatori per il Paesaggio".

Art. 2 - Finalità della rete

La Rete ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto ed estende la propria attività a tutto il territorio regionale, agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, si occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.

La Rete promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso il coordinamento delle attività di conoscenza, informazione, riqualificazione e fruizione proposte dagli Osservatori locali che ad essa aderiscono.

La Rete persegue quindi le seguenti finalità:

- superare l'idea di paesaggio solo come eccellenza, come quadro da conservare o come visione nostalgica di una realtà scomparsa;
- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative;
- promuovere politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione.

Art. 3 – Adesione alla rete

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) aderisce, con la sottoscrizione del presente protocollo, alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio.

Sulla richiesta di adesione, sul programma biennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del "Regolamento tipo" predisposto dall'Osservatorio regionale), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del (*data della seduta*).

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*) si impegna a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
- recepire le direttive dell'Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
- attuare il programma approvato;
- utilizzare il "logo della rete regionale degli osservatori per il paesaggio" in ogni attività;
- sottoporre ad approvazione dell'Osservatorio regionale l'eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale;

Art. 4 – Attività degli Osservatori locali

L'Osservatorio locale per il paesaggio del (*denominazione dell'osservatorio*), aderente alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;
- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;

- predisporre una specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
- trasmettere all'Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

Art. 5 – Attività dell'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative dell'Osservatorio locale;
- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
- promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto all'art. 11 della Convenzione europea del paesaggio.

Art. 6 – Rispetto degli obblighi

L'Osservatorio regionale, sentito il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, può revocare l'adesione dell'Osservatorio locale inadempiente alla Rete.

Art. 7 – Verifiche sulle attività

L'attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica biennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma biennale di attività, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale entro la scadenza del biennio di attività.

Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale approva l'attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell'Osservatorio locale.

Il primo programma biennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente protocollo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale una Sintesi sulle attività svolte nel precedente anno.

Art. 8 - Oneri economici

La Regione del Veneto non eroga contributi agli osservatori locali aderenti alle rete, neanche sotto forma di rimborso spese.

Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all'esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.

Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

(luogo e data)

Per la Regione del Veneto

Per il *(denominazione dell'ente capofila)*